

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-ter**  
**n. 3-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE VALENTINO)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA  
DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68,  
PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,  
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**EMIDDIO NOVI**

**per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47  
(diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Napoli**

**il 22 luglio 1996**

---

**Comunicata alla Presidenza l'8 gennaio 1997**

---

ONOREVOLI SENATORI. - In data 7 giugno 1996 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha trasmesso la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Emiddio Novi, imputato dei reati di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

La richiesta è stata trasmessa al Presidente del Senato che l'ha annunciata in Aula il 30 luglio 1996 e deferita alla Giunta in pari data.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 17 settembre 1996, 1 e 15 ottobre 1996, nonché del 12 novembre 1996.

Il senatore Novi, nella seduta della Giunta del 12 novembre 1996, ha fornito chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

\* \* \*

Il senatore Novi è imputato di due fatti di diffamazione a mezzo stampa in relazione a dichiarazioni da lui rilasciate anteriormente alle ultime elezioni politiche, allorchè rivestiva la carica di deputato. In relazione a tale imputazione, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha inviato al Senato, il 22 luglio 1996, una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, in quanto l'imputato è attualmente senatore della Repubblica.

Nella suddetta richiesta si è osservato che l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 357, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (decreto successivamente decaduto) prevedeva che, nel caso in cui nel procedimento

sia rilevata l'eccezione sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, «il giudice provvede... trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto».

Il giudice ha interpretato tale disposizione (ripetuta in identico testo dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, reiterato a seguito della decadenza dei decreti-legge nn. 466 e 357 del 1996) nel senso che solo nel caso in cui l'imputato non riveste più attualmente alcuna carica parlamentare, non essendo nè deputato nè senatore, la richiesta va inoltrata alla Camera alla quale egli apparteneva all'epoca dei fatti. Se invece l'imputato appartiene attualmente ad un ramo del Parlamento diverso da quello a cui apparteneva all'epoca dei fatti, prevale, secondo il giudice, l'attualità della qualifica e la competenza a decidere si radica nella Camera della quale egli è membro al momento della formulazione della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha esaminato preliminarmente la questione della correttezza dell'interpretazione accolta dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, al fine di confermare o meno la sussistenza della competenza del Senato nel caso riguardante il senatore Novi.

In proposito può essere citato un precedente risalente alla XI legislatura, riguardante l'insindacabilità di opinioni espresse dal dottor Ferdinando Imposimato; precedente che si riferisce ovviamente all'applicazione della normativa costituzionale anteriore alla riforma costituzionale del 1993, che ha soppresso l'istituto delle autorizzazioni a procedere.

Il dottor Imposimato, senatore nella XI legislatura, era stato citato in giudizio civile per opinioni espresse nel corso di un convegno. La relativa richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità era stata trasmessa al Senato, che ne aveva avviato l'esame, senza però pervenire ad una decisione prima dello scioglimento delle assemblee legislative, avvenuto nella primavera del 1992. Il dottor Imposimato nelle nuove elezioni fu eletto alla Camera dei deputati, alla quale nel frattempo l'autorità giudiziaria aveva ritrasmesso la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati ritenne sussistente la propria competenza, pur risalendo le opinioni incriminate all'epoca in cui il dottor Imposimato esercitava le funzioni di senatore. La medesima Giunta ritenne infatti preferibile l'attribuzione della competenza alla Camera di attuale appartenenza, per le principali ragioni che: «il deputato Imposimato era membro della Camera nel momento in cui è iniziato l'*iter* parlamentare relativo agli atti di citazione, in generale, se si affermasse la competenza del Senato in materia di insindacabilità, si porrebbe al rischio, restando la Camera sicuramente competente per una ipotetica richiesta di autorizzazione a procedere, di una pronuncia difforme delle due Camere sul medesimo argomento, nonché di una preclusione della Camera ad apprezzare i profili di insindacabilità sottesi a tale eventuale richiesta di autorizzazione.

Si fa presente che è attualmente all'ordine del giorno della Camera dei deputati una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del professor Giuseppe Arlacchi (Camera dei deputati, XIII legislatura, Doc. IV-ter n. 23). Tale richiesta è stata trasmessa dal Tribunale di Roma alla Camera il 1° aprile 1996, quando il professor Ar-

lacchi rivestiva ancora la carica di deputato, mentre nelle successive elezioni egli è stato eletto al Senato.

Il Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio della Camera dei deputati, a seguito dell'incarico conferitogli in tal senso dalla Giunta nella seduta del 18 settembre 1996, ha sottoposto al Presidente della Camera la questione concernente la sussistenza della competenza della Camera sulla decisione del caso Arlacchi, al fine di avviare gli opportuni contatti con il Senato per giungere ad una intesa che consenta una soluzione generale del problema. La Giunta della Camera, nella medesima seduta, ha peraltro espresso l'avviso che la corretta soluzione potrebbe essere individuata nella attribuzione della competenza in materia alla Camera di attuale appartenenza e non già alla Camera alla quale il parlamentare apparteneva all'epoca dei fatti.

Il Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, con lettera del 19 settembre 1996, ha a sua volta informato il Presidente del Senato in ordine alle questioni relative alla competenza sulla decisione del caso Novi, al fine di ricercare un'intesa con l'altro ramo del Parlamento, secondo il mandato conferitogli dalla Giunta nella seduta del 17 settembre.

La Giunta del Senato e la Giunta della Camera dei deputati, anche a seguito di contatti informali, sono pervenute ad un identico avviso sulla interpretazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 555 del 23 ottobre 1996. Infatti, la Giunta del Senato, nella seduta del 15 ottobre scorso, ha ritenuto che, qualora la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concerne opinioni espresse in occasione dell'esercizio delle funzioni

parlamentari presso il ramo del Parlamento diverso da quello di attuale appartenenza, la deliberazione spetta alla Camera alla quale il parlamentare appartiene al presente. Tale criterio si evince sia da una analisi letterale delle disposizioni citate che dal principio generale in base al quale ciascuna Camera è giudice delle prerogative dei suoi componenti.

La Giunta della Camera dei deputati, nella seduta del 6 novembre scorso, ha confermato l'orientamento già espresso in senso favorevole alla tesi accolta dalla Giunta del Senato ed ha pertanto approvato la proposta di riferire all'Assemblea nel senso della restituzione degli atti relativi al Doc. IV-ter n. 23 all'autorità giudiziaria, perchè questa provveda ad inviarli presso l'altro ramo del Parlamento, al quale l'onorevole Arlacchi attualmente appartiene.

La Giunta del Senato ha proseguito l'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità riguardante il senatore Novi nella seduta del 12 novembre scorso.

Nei confronti del senatore Novi è stata sporta denuncia dalla dottoressa Maria Grazia D'Ascia, vice prefetto ispettore e assessore all'edilizia pubblica del Comune di Napoli, in relazione alle dichiarazioni rilasciate dall'allora deputato Novi in una conferenza stampa, tenuta il 27 maggio 1995 in Napoli presso la sede di Alleanza nazionale per accusare la D'Ascia di aver compiuto irregolarità allorchè era componente della Commissione straordinaria del Comune di Quarto. Tali dichiarazioni sono state poi riportate su alcuni quotidiani, quali Il Giornale di Napoli e Il Mattino. Il senatore Novi è imputato in concorso con il consigliere comunale di Napoli Pietro Diodato, che ha partecipato alla medesima conferenza stampa, e con il giornalista Mauro Fi-

nocchito, autore dell'articolo su Il Giornale di Napoli che ha riportato la dichiarazione incriminata, infine, con il direttore del Il Giornale di Napoli, Vittorio Como e con Paolo Graldi, Direttore del giornale Il Mattino.

Il senatore Novi, nel corso dell'audizione presso la Giunta, ha osservato che le frasi considerate diffamatorie, da lui pronunciate durante una conferenza stampa, sono state riferite dai quotidiani in modo incompleto ed impreciso. La denuncia della dottoressa D'Ascia si basa pertanto su fatti non rispondenti ai comportamenti da lui effettivamente tenuti. Il senatore Novi ha fatto presente che egli è da diversi anni in forte polemica con la dottoressa D'Ascia che, a suo avviso, è coinvolta in vicende non chiare con ambienti legati alla camorra. Il senatore Novi ha osservato che non può non essere consentito ai parlamentari riprendere, fuori dalla sede delle Camere, questioni di pubblico interesse, che rientrano normalmente nelle attività svolte in Parlamento.

La Giunta ha rilevato che le affermazioni incriminate rese dal senatore Novi trovano giustificazione nel particolare clima politico che si è venuto a creare intorno alla problematica, estremamente grave in Campania, della collusione tra i poteri dello Stato e la camorra. Nella discussione della Giunta si è anche sottolineato che appare dubbia la sussistenza del reato di diffamazione, sembrando che le considerazioni espresse dal senatore Novi possano rientrare nell'ambito del diritto di libera manifestazione del pensiero.

La Giunta ha ritenuto che le opinioni espresse dal senatore Novi ricadono nella prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avendo egli nella conferenza stampa preso posi-

zione in ordine ad un problema, come quello della gestione degli appalti in zone dove è presente il fenomeno camorristico, la cui gravità e pericolosità giustifica pienamente iniziative e interventi a livello politico e parlamentare. La Giunta ha osservato infatti che le iniziative assunte dai parlamentari al fine di incidere sulla realtà esterna, verrebbero certamente vanificate, se si restasse vincolati ad un'interpretazione restrittiva dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in base alla quale la prerogativa costituzionale tutelerebbe esclusiva-

mente l'attività parlamentare tipica e tradizionale che si svolge nelle sedi delle Camere legislative.

La Giunta, per le precedenti considerazioni, ha quindi deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto per il quale è in corso il procedimento nei confronti del senatore Novi concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare pertanto l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

VALENTINO, *relatore*